

1  
Ministero dell'Economia e delle Finanze  
MARCA DA BOLLO  
€ 14,62  
QUATTORDICI/62  
00019028 00006989 W009N001  
00211442 21/10/2010 15:32:54  
0001-00009 9E7B64B16FE6129E  
IDENTIFICATIVO: 0109091130285



COMUNE DI VICENZA

N. 1276 Racc.

N. 7748 di Rep.S.

CONVENZIONE URBANISTICA

\*\*\*\*\*

REPUBBLICA ITALIANA

In Vicenza, nella Residenza Comunale, addì 21 (ventuno) ottobre 2010 (duemiladieci).

Avanti a me, dott. Simone Maurizio Vetrano nato a Sciacca (AG) il 22 settembre 1948, Segretario Generale del Comune di Vicenza, sono comparsi oggi i Signori:

arch. Antonio Bortoli, nato a Venezia il 22 febbraio 1953, dirigente comunale, domiciliato per la carica in Vicenza, presso la sede comunale, che interviene ed agisce in rappresentanza del Comune di Vicenza (codice fiscale e partita I.V.A. 00516890241) nella sua qualità di Direttore del Dipartimento Territorio del Comune stesso in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 28 gennaio 2010;

sig. Marchetti Claudio,

, che interviene ed agisce in qualità di Amministratore

Unico della società AR.CO Architetture e Costruzioni srl con sede legale in Vicenza, Contrà San Tomaso n. 34, C.F. 02836080248, N. REA VI-280050;

sig. Busatta Giampaolo,

che interviene ed agisce in

qualità di Amministratore Delegato della società Basso & Busatta spa con sede legale in Bressanvido (VI), via Reele n. 5, C.F. 01443320245, N. REA

VI-166493;

UFFICIO ENTRATE VICENZA  
REGISTRATO AL TRIBUNALE IL 29/10/2010  
156 MOD. 1  
COTE 474/72

Premesso che:

- le società "AR.CO Architetture e Costruzioni Srl" e Impresa Edile "Basso e Busatta SpA" intendono procedere all'urbanizzazione ed all'edificazione dell'area classificata dal P.R.G. vigente "P.A.C.1 -Campedello - Chiesa Sud (Via Cà Tosate)", relativa ai seguenti terreni: in Comune di Vicenza, foglio n.41, mappali n. 18, 49, 423 (parte), strada comunale Cà Tosate (parte);
- le suddette società sono proprietarie dei seguenti terreni compresi nell'area in oggetto: foglio n. 41, mappali n. 18 e 49;
- l'area del Piano compresa all'interno del perimetro corrisponde ad una superficie totale di 20.042 mq;
- la Giunta Comunale con deliberazione n. 303 del 14.10.2009 ha adottato il Piano Attuativo denominato "P.A.C.1 -Campedello - Chiesa Sud (Via Cà Tosate)";
- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 del 28.01.2010, ha approvato detto Piano Attuativo denominato "P.A.C.1 -Campedello - Chiesa Sud (Via Cà Tosate);
- fra il Comune di Vicenza e le società suddette, contestualmente alla stipulazione della presente Convenzione, viene stipulato l'atto di cessione dei diritti edificatori derivanti dal terreno di proprietà del Comune.

Tutto ciò premesso, detti Signori comparenti, della cui identità personale sono certo, rinunciato d'accordo tra loro e col mio consenso alla presenza dei testimoni, nell'intesa che la suesposta narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

## 1 – Oggetto della Convenzione

Le parti contraenti dichiarano che l'oggetto della presente Convenzione riguarda l'attuazione del piano attuativo denominato P.A.C.1 –Campedello – Chiesa Sud (Via Cà Tosate).

L'ambito territoriale d'intervento è individuato catastalmente al foglio n. 41, mappali n. 18, 49 , 423 (parte), strada comunale Cà Tosate (parte).

L'ambito territoriale d'intervento include una fascia di terreno di mq 656,97, adiacente al sedime stradale di Via Cà Tosate e adibita a scarpata, attualmente di proprietà dell'Amministrazione Comunale e destinata a rimanere tale.

Include, peraltro, un'area di demanio pubblico, non inserita a livello di PRG, per la quale è stato stipulato il contratto di locazione, Rep. n. 641 Prot. n. 16022 del 27.07.2009 registrato a Vicenza il 1 ottobre 2009 al n. 5992 Priv. Serie 3^, tra Agenzia del Demanio Filiale Veneto e le citate società lottizzanti, ai sensi del D.P.R. n. 296/2005, della durata di anni 6, a decorrere dal 01/08/2009.

Le superfici reali del piano sono così distribuite:

superficie fondiaria	mq	9.994,00
superficie a standard	mq	4.216,00
superficie strada	mq	4.751,00
superficie demaniale	mq	1.081,00
superficie totale	mq	20.042,00

## 2- Obblighi

Le società Lottizzanti si obbligano a realizzare il Piano Attuativo in conformità ai relativi elaborati di progetto cui si rinvia.





filtranti dovrà essere realizzata in maniera tale da evitare il percolamento nel sottosuolo di sostanze inquinanti derivanti dalla sosta delle autovetture mediante idoneo sottofondo di "filtro".

#### 4 - Progettazione e direzione lavori delle opere di urbanizzazione

Le opere di urbanizzazione primaria sono eseguite in conformità ad un progetto a livello esecutivo, redatto da un progettista abilitato individuato dagli stessi proponenti ed a spese di questi ultimi.

Qualora i proponenti, dopo la stipula della presente Convenzione, affidino a terzi o ad altri professionisti diversi rispetto al firmatario del PUA l'incarico di progettazione e/o direzione dei lavori delle opere di urbanizzazione, la scelta del professionista deve avvenire nel rispetto dell'art. 91 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture).

La progettazione e direzione dei lavori delle opere da realizzare o da far realizzare a cura di terzi concessionari, affidatari o gestori di infrastrutture pubbliche dei settori speciali o titolari di diritti speciali o esclusivi costituiti per legge, regolamento o in virtù di concessione o altro provvedimento amministrativo di cui alla Parte Terza del Codice dei Contratti approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, può essere affidata, in assenza di specifici divieti imposti per legge o regolamento, agli stessi soggetti concessionari, affidatari o gestori; il relativo onere è a completo carico dei proponenti.

In ogni caso, prima dell'inizio dei lavori, il progetto esecutivo delle opere convenzionate è presentato al Comune per il rilascio del Permesso di costruire, o, in alternativa, per l'approvazione di cui all'articolo 7, comma 1,

lettera c), del D.P.R. n. 380 del 2001. La progettazione esecutiva deve essere corredata dal verbale di verifica di cui all'articolo 112 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e, qualora sprovvista del verbale di verifica, questa è effettuata da tecnici individuati dal Comune ed a spese dei proponenti.

#### 5 - Esecuzione delle opere di urbanizzazione

I lavori relativi alle opere di urbanizzazione, di importo inferiore alla soglia comunitaria, sono affidati, ai sensi dell'art. 122, comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. a cura del titolare del permesso di costruire, con la procedura di cui all'art. 57, comma 6 del medesimo Decreto, e cioè mediante procedura negoziata, senza preventiva pubblicazione di bando, invitando a presentare offerta almeno cinque operatori adeguatamente qualificati per i lavori da eseguire.

Nella procedura negoziata esperita dal proponente per l'affidamento dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione sono applicate le norme del Codice dei contratti pubblici in materia di requisiti di ammissione alla gara e cause di esclusione, termini di presentazione delle offerte, cauzione provvisoria, criteri di aggiudicazione, disciplina delle offerte anomale, pubblicità delle sedute, acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e pagamento del contributo a quest'ultima sia da parte dell'appaltante che dei concorrenti.

Le società lottizzanti dovranno depositare presso il Comune – Settore Edilizia Privata, la seguente documentazione relativa alla procedura negoziata:

- copia della lettera d'invito trasmessa ad almeno cinque ditte idonee;
- copia del verbale delle operazioni di gara indicante l'elenco delle

imprese concorrenti, le relative offerte, la ditta aggiudicataria, le verifiche compiute in ordine alla qualificazione dei concorrenti ed alla congruità economica delle offerte.

Le opere da realizzare o da far realizzare a cura di terzi concessionari, affidatari o gestori di infrastrutture pubbliche dei settori speciali o titolari di diritti speciali o esclusivi costituiti per legge, regolamento o in virtù di concessione o altro provvedimento amministrativo di cui alla Parte Terza del Codice dei contratti approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono eseguite e dirette dai soggetti già competenti in via esclusiva pur rimanendo il relativo onere a completo carico dei proponenti.

#### 6 – Allacciamenti ai pubblici servizi

Le società Lottizzanti si impegnano ad assumere l'onere delle opere necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi, in conformità al progetto citato e secondo le indicazioni e prescrizioni dei Settori Comunali e degli enti erogatori dei servizi competenti:

- strade;
- approvvigionamento idrico, energia elettrica, gas-metano;
- pubblica illuminazione;
- telefoni.

#### 7 - Destinazioni urbanistiche e norme edilizie

La superficie interessata alla lottizzazione è così suddivisa:

Superficie per viabilità	mq	4.751,00
Superficie a standard (verde, attrezzature)	mq	2.900,00
Superficie a standard (parcheggio)	mq	1.316,00
Superficie fondiaria	mq	9.994,00

Il piano individua tre unità di intervento:

- l'unità d'intervento 1 suddivisa in quattro lotti: **lotti A - B - C - D**;
- l'unità d'intervento 2 composta dai **lotti E - F**
- l'unità d'intervento 3 suddivisa in quattro lotti: **lotti G - H - I - L**

Per ogni lotto è individuata la superficie utile, la linea di massimo inviluppo e l'altezza massima pari a 7,5 ml, secondo quanto indicato nelle prescrizioni vincolanti della scheda descrittiva del P.A.C. 1 di Campedello.

La quota zero di progetto è posta al livello della quota della pista ciclabile esistente.

E' consentito il trasferimento di superficie utile da un lotto all'altro della medesima unità edilizia entro il limite massimo del 10%, ferma restando la superficie utile massima prevista dal piano.

Per quanto riguarda il calcolo delle altezze e degli spessori delle chiusure perimetrali degli edifici di progetto si applica quanto disposto dalla L.R. 21/1996.

#### 8 - Proprietà Demaniale

Le opere di urbanizzazione del piano prevedono la sistemazione di una porzione della scarpata adiacente alla pista ciclabile posta a confine con l'ambito di piano, catastalmente distinta al foglio 41 mappale 423 parte, di proprietà del Demanio dello Stato.

L'area della pista ciclabile, fisicamente costituita da un nastro di asfalto centrale delimitato lungo i lati da una scarpata, è attualmente in locazione all'Amministrazione Comunale di Vicenza, in forza del contratto di locazione prot. 19675 del 24.09.2007, ad esclusione di parte del mappale 423 corrispondente alla parte di scarpata inserita all'interno dell'ambito di



*Amabile*

*Luigi P. P.*  
*Claudio Marchetti*  
*Benedetta Marchetti*

piano, che è oggetto del contratto di locazione citato tra il Demanio e le società lottizzanti, ai sensi del D.P.R. n. 296/2005, della durata di anni 6, a decorrere dal 01/08/2009.

#### 9 - Prescrizioni da Relazione idraulica di verifica della rete acque meteoriche

- Si rende necessario realizzare un vaso naturale inerbato posto ad una quota di - 30 cm dalla quota delle strade e parcheggi in progetto;
- le superfici a parcheggio dovranno essere realizzate con materiali tali da assicurare la più alta permeabilità possibile (si consigliano pertanto pavimentazioni inerbite per lo spazio da adibire a sosta);
- per ragioni tecniche - costruttive legate alla necessità di garantire l'ideoneo ricoprimento alle tubazioni fognarie che dovranno attraversare ad una quota elevata lo scatolare previsto a tombinamento dello scolo Ariello e per garantire inoltre una più alta sicurezza idraulica si ritiene opportuno che il piano terra degli edifici in progetto sia posto ad una quota di "+ 50" dalla quota dell'attuale pista ciclabile in confine con la lottizzazione in oggetto;
- le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, delle strade e delle superfici interne ai lotti, dovranno essere sifonate per evitare l'ingresso di sabbia e materiali fini nelle condotte;
- si rende indispensabile programmare una adeguata manutenzione dei pozzetti terminali di laminazione.

#### 10 - Consorzio di Bonifica Riviera Berica

Il Consorzio di Bonifica Riviera Berica ha espresso parere favorevole per lo scarico delle acque meteoriche nello Scolo Ariello e tombinamento parziale così condizionato:

- che prima dell'inizio dei lavori relativi al tratto tra la SS Riviera Berica e

lo scatolare sia concordato un sopralluogo con il personale tecnico dello scrivente Consorzio;

- che gli attuatori, a conoscenza della giacitura dello Scolo Ariello rispetto al nuovo piano di lottizzazione, si assumano ogni responsabilità degli eventuali effetti negativi delle acque ritenendo indenne questa

Amministrazione.

#### 11 – Strada privata

La strada privata di accesso ai lotti “G – H – I – L” di cui alla tavola 06 resterà in carico alle società o a loro consorzio; non ci sarà alcun trasferimento e/o cessione al Comune. Tali tronchi stradali potranno, pertanto, essere delimitati sul fronte dell’attuale strada di lottizzazione, con idonea chiusura da costruire ai sensi dell’art 14 del Regolamento Viario Comunale, da richiedersi al Settore Edilizia Privata.

La strada dovrà inoltre essere dotata di segnaletica da approvarsi preventivamente a cura del settore competente. La manutenzione di tale segnaletica dovrà essere in capo alle società .

Si precisa che le reti di sottoservizi (smaltimento acque meteoriche) su tali strade resteranno in carico alle società per ogni aspetto manutentivo.

#### 12 - Campi elettromagnetici

Le società Lottizzanti si impegnano a non consentire negli edifici residenziali o negli spazi di uso pubblico l’installazione di ripetitori di onde elettromagnetiche di trasmissione in contrasto con le direttive dell’Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) e del Regolamento Comunale, ed a prevedere per ogni edificio un sistema di antenne centralizzato.

### 13 – Tempi di attuazione delle opere di urbanizzazione

Le società Lottizzanti si impegnano ad eseguire tutte le opere di urbanizzazione entro il termine di anni 8 (otto) a decorrere dalla data di stipula della presente.

E' invece determinato in anni 10 (dieci) il termine per la completa attuazione del Piano, ai sensi dell'art.20 della L.R. 11/2004.

### 14 – Manutenzione delle opere di urbanizzazione

Durante l'attuazione delle opere previste nella presente Convenzione, fino alla loro definitiva consegna, previo collaudo, tutti gli oneri di manutenzione ed ogni responsabilità civile e penale relativa alla esecuzione delle opere ed all'uso delle stesse, sono ad esclusivo carico delle società Lottizzanti.

Al momento della consegna al Comune di VICENZA le opere dovranno risultare in perfetto stato di manutenzione.

### 15 – Cessione delle aree – consegna delle opere

Tutte le aree relative a viabilità (ad esclusione di quella di cui all'art. 11), marciapiedi, parcheggi e aree verdi, comprese le opere di urbanizzazione e gli impianti in esse previsti, indicate nelle richiamate planimetrie di progetto, saranno cedute al Comune di VICENZA, non appena questi ne farà richiesta e comunque non oltre i sei mesi dalla data di approvazione delle risultanze di collaudo positivo delle opere. Saranno in tale sede forniti, a cura e spese delle società Lottizzanti, i tipi di frazionamento ed i rilievi particolareggiati delle opere eseguite.

La cessione avverrà nel rispetto dei tempi previsti per l'attuazione delle opere di urbanizzazione previsti in questo documento mediante atto pubblico amministrativo con relative spese contrattuali a carico delle società

Lottizzanti.

16 – Contributo per oneri di urbanizzazione

Per il rilascio dei singoli Permessi di Costruire i fabbricati è dovuto il contributo previsto dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e dalle successive Leggi Statali e Regionali in materia.

Ai sensi della L.R. 61/85 il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione primaria si intende assolto con la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria previste dal piano.

Dal contributo dovuto per oneri di urbanizzazione secondaria, proporzionalmente all'edificabilità dei singoli lotti, sarà scomputata la somma di € 97.400,00 che le società lottizzanti si impegnano a versare al Comune, secondo quanto precisato al successivo art. 20 della presente Convenzione.

17 – Direzione lavori – controlli e collaudo

Il Comune di VICENZA si riserva di controllare in qualsiasi momento, attraverso i propri uffici competenti, l'esecuzione delle opere di urbanizzazione per accertarne la rispondenza al progetto approvato.

Le opere saranno soggette a collaudi in corso d'opera, rispettivamente:

- all'ultimazione delle opere di fognatura e sottoservizi e prima del riempimento del relativo scavo;
- alla posa del conglomerato bituminoso per la formazione dello strato di collegamento (bynder), nonché dell'avvenuta costruzione dei marciapiedi;
- alla posa del tappeto di usura.

Le previsioni del Piano di lottizzazione e la presente Convenzione formano parte integrante ed integrale del Permesso di Costruire relativo alle opere di



Stampa circolare del Comune di Vicenza con tre firme manoscritte: *Luigi...*, *Claudio...* e *Roberto...*

urbanizzazione. Pertanto, in caso di accertate violazioni o difformità, il Comune, previa diffida, potrà ordinare la sospensione dei lavori e il non rilascio dei Permessi di Costruire nelle zone che riterrà interessate dalle inadempienze.

Le opere di urbanizzazione dovranno essere sottoposte a collaudo in corso d'opera. Le società Lottizzanti dovranno richiedere al Comune la nomina del collaudatore in corso d'opera entro 30 giorni dalla consegna dei lavori. Le società lottizzanti dovranno richiedere il collaudo finale entro 90 (novanta) giorni dall'ultimazione dei lavori.

Le società lottizzanti accettano sin d'ora la nomina da parte dell'Amministrazione Comunale di un tecnico collaudatore in corso d'opera, al quale spetterà per conto ed interesse dell'Amministrazione Comunale stessa, il controllo dell'esecuzione dei lavori ed i vari collaudi delle opere di urbanizzazione. Tutti i compensi del collaudatore saranno a carico delle società Lottizzanti e liquidati secondo le tariffe vigenti nell'albo di appartenenza.

Le operazioni di collaudo dovranno essere completate nel termine di 90 (novanta) giorni dalla richiesta di collaudo finale da parte delle società Lottizzanti, le quali si impegneranno ad ottemperare alle eventuali prescrizioni che dovessero essere impartite dal Tecnico collaudatore. In caso di inadempimento a quanto anzidetto, vi provvederà direttamente il Comune imputando ogni spesa alle società Lottizzanti.

#### 18 - Garanzie e cauzioni

A garanzia degli obblighi assunti con la presente Convenzione, le società Lottizzanti prestano polizza fideiussoria n. DS10001860 emessa dalla

società UCF Società Finanziaria spa con sede in p.zza Sant'Ambrogio, 2, Milano, con esclusione del beneficio di cui all'art. 1944 c.c. "a prima richiesta e senza eccezioni" pari al 100% (centopercento) del costo delle opere di urbanizzazione che la stessa dovrà eseguire.

La polizza fideiussoria potrà essere ridotta proporzionalmente solo a seguito della constatazione, da parte del collaudatore, dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione e della successiva approvazione del collaudo delle stesse, fino ad un massimo dell'80%. La garanzia sarà interamente liberata entro tre mesi dall'avvenuto totale adempimento di tutti gli obblighi previsti nella presente Convenzione ed a seguito delle risultanze positive del collaudo finale di cui all'art. 17, mediante svincolo scritto del Comune.

#### 19 - Permessi di Costruire

All'interno della lottizzazione i Permessi di Costruire dovranno essere rilasciati anche in presenza della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione principali, quali strade, e rete fognaria, purché siano stati eseguiti quei lavori di spianamento, tracciamento con frazionamento catastale, necessari ad individuare definitivamente i singoli lotti edificabili.

Le richieste per conseguire i certificati di agibilità, D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380, non potranno essere presentate prima del collaudo definitivo delle opere di urbanizzazione interne all'ambito della Convenzione.

#### 20 - Altri oneri a carico delle società lottizzanti

Le società lottizzanti si impegnano a versare al Comune la somma di Euro 97.400,00 (novantasettemilaquattrocento/00) per la realizzazione da parte del Comune di Opere di sistemazione della Viabilità lungo la strada della Riviera Berica. A tal uopo è stata stipulata polizza fideiussoria di pari

importo con esclusione del beneficio di cui all'art. 1944 c.c. "a prima richiesta e senza eccezioni" n. DS10001861 emessa dalla società UCF

Società Finanziaria spa, con sede in p.zza Sant'Ambrogio, 2, Milano .

La somma sarà messa a disposizione a richiesta dell'Amministrazione a fronte dell'inserimento dell'intervento previsto nella programmazione delle opere pubbliche e comunque non oltre i 180 giorni dalla stipula della presente Convenzione urbanistica; detta garanzia potrà essere svincolata solo con nulla osta dell'Amministrazione comunale.

Si precisa che tale somma è riconosciuta come onere relativo ad opere di urbanizzazione secondaria e pertanto scomputabile dalla quota di contributo dovuta per gli oneri di urbanizzazione secondaria in sede di rilascio dei singoli permessi di costruire proporzionalmente all'edificabilità dei lotti.

Resta inteso che la realizzazione dell'opera è indipendente dal rilascio dei certificati di agibilità relativi alle costruzioni ricadenti nel PUA.

#### 21 – Regime fiscale

Ai fini fiscali e repertoriali si attribuisce al presente atto il valore di € 1.095.635,96 (unmilionezeronovantacinqueseicentotrentacinque/96).

Gli obblighi assunti nella presente Convenzione hanno carattere reale e pertanto il presente atto verrà trascritto alla Conservatoria dei RR.II. a favore del Comune di VICENZA e a carico delle società Lottizzanti.

La presente Convenzione sarà registrata e trascritta a cura e spese delle società Lottizzanti che chiedono tutte le agevolazioni fiscali e tributarie previste dalle norme vigenti e particolarmente inerenti alla legge 28/6/1943 n.666, in quanto l'atto viene stipulato per attuazione di uno strumento urbanistico generale.

Inoltre, tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti la presente Convenzione sono a carico delle società Lottizzanti.

#### 22 – Riporto terre per innalzamento piano di campagna

In fase di attuazione del piano, il riporto di materiale necessario per l'innalzamento del piano di campagna dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 (così come modificato dal D.Lgs. 4/2008) e della DGRV n. 2424/2008 "Procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo".

#### 23 – Trasferimento dei lotti ed adesione degli acquirenti alla Convenzione

Le società Lottizzanti si impegnano, a seguito di trasferimento anche parziale delle aree lottizzate, a dare comunicazione scritta al Comune di VICENZA, nel caso in cui siano posti a carico degli acquirenti i singoli lotti, mediante specifica clausola da inserire nei contratti di compravendita, tutti gli obblighi derivanti dal presente accordo, che sarà allegato all'atto di compravendita stesso. Le società Lottizzanti restano comunque uniche responsabili, verso il Comune di VICENZA, degli obblighi di cui alla presente Convenzione, fino al collaudo definitivo delle opere.

#### 24 – Controversie

Eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione saranno devolute alla competenza della Magistratura Amministrativa.

Resta inteso che qualsiasi controversia riconducibile alla realizzazione degli edifici privati è di competenza delle ditte attuatrici del Piano, lasciandone indenne il Comune da ogni e qualunque contenzioso derivante dall'edificazione stessa.



*Handwritten signatures:*  
1. *[Signature]*  
2. *Carlo Marchetti*

25 - Documenti allegati

Gli elaborati del Piano sono elencati ed allegati alla delibera di Giunta Comunale n. 303 del 24.10.2009, relativa all'adozione del Piano in oggetto, cui espressamente si rinvia.

Del presente atto dattiloscritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, su quattro fogli di cui occupa diciassette facciate e parte della diciottesima facciata, ho dato lettura a chiara ed intelligibile voce ai Signori componenti i quali lo approvano ed insieme a me lo sottoscrivono in questo foglio apponendo inoltre la firma a margine degli altri tre fogli.

*Aut. p. g.*  
*Claudio Macchett*  
*Bruno Pupolo*  
*Pirulli*

